



ISTITUTO COMPRESIVO "DON L. MILANI"

Codice Meccanografico
CLIC830004
Codice Univoco
UF1UIV

Via Filippo Turati s.n. – Caltanissetta (CL)
Tel 0934 598587 – Fax 0934 598008
e-mail: clic830004@istruzione.it
clic830004@pec.istruzione.it
www.icdonmilanicl.edu.it

Codice Fiscale
92062090854
Codice IPA
icdlm

REGOLAMENTO BULLISMO/CYBERBULLISMO

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante della e safety e del Regolamento di Istituto

PREMESSA

La scuola rappresenta il luogo in cui gli studenti quotidianamente sperimentano i processi di apprendimento vivendo straordinarie opportunità di crescita intellettuale, di maturazione, di acquisizione di consapevolezza critica e di responsabilità ma, al tempo stesso, in cui si misurano anche con le difficoltà, la fatica, gli errori, le relazioni con pari e i momentanei insuccessi.

Obiettivo di questo regolamento è quello di orientare la nostra scuola nell'individuazione, prevenzione e recupero dei comportamenti devianti, troppo spesso ignorati o minimizzati.

Il fenomeno del cyberbullismo è così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*. Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante *"Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo"*;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante *"Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti"*;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante *"Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali"*;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, aprile 2015, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante *"Statuto delle studentesse e degli studenti"*;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile; · dalla legge 29 maggio 2017, n. 71
- Nuove LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:

Sulla base delle più recenti disposizioni di legge è stato individuato un REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO CHE:

- Accoglie segnalazioni di disagio da parte di studenti, docenti e genitori;
- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano studenti, genitori e tutto il personale;
- Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale;
- Si rivolge anche a partner esterni alla scuola per realizzare incontri e progetti di prevenzione.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditano la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Registrazione di confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

L'INTERVENTO IN CASI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI

Le violazioni alle prescrizioni e ai divieti previsti dal Regolamento, dalle circolari o impartite dai Docenti, sono sanzionate secondo quanto previsto nel Regolamento d'Istituto.

La scuola adotta sanzioni disciplinari che possono variare, a seconda della gravità dei fatti accertati, da attività a vantaggio della comunità scolastica fino alla sospensione dalle attività didattiche.

Tali sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo/cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo/cyberbullismo non è in nessun caso accettato. Il provvedimento disciplinare, dovrà tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente. Il bullo o cyberbullo – che spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata – dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima mediante la condivisione del dolore e la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto.

Il Consiglio di classe potrà deliberare per i casi più gravi la sospensione fino a 15 giorni, e/o una sanzione disciplinare alternativa (ad es. esclusione dalla partecipazione ad attività ricreative e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione; attività a vantaggio della comunità scolastica; produzione di un elaborato scritto, occasione di riflessione sull'infrazione stessa).

La sospensione oltre i 15 giorni sarà disposta dal Dirigente scolastico e il Consiglio di Istituto. Si procederà inoltre alla denuncia alle Autorità competenti e all'attivazione di percorsi per il recupero e il reintegro nella comunità scolastica e sociale.

PROCEDURA SCOLASTICA IN CASO DI ATTI DI BULLISMO/CYBERBULLISMO

1) Segnalazione da parte della vittima a genitori e Coordinatore/insegnante

- 2) Segnalazione al referente del bullismo/cyberbullismo e al Dirigente Scolastico
- 3) Indagine - Verifica e Valutazione di quanto accaduto

Interventi:

- a. Supporto alla vittima e comunicazione alla famiglia (convocazione) e supporto nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola
- b. Comunicazione ai genitori del bullo/cyberbullo (convocazione con lettera disciplinare da inserire nel fascicolo personale)
- c. Discussione in classe
- d. Valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità:
 - imposizione al bullo/cyberbullo di svolgimento di azioni positive, per es. lettera di scuse a vittima e famiglia; attività a vantaggio della comunità scolastica;
 - esclusione dalla partecipazione a gare sportive e/o a uscite didattiche e/o viaggi di istruzione e/o attività extracurricolari - sospensione dalle attività didattiche da un giorno
 - eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria

Nel caso la famiglia del bullo/cyberbullo non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti si potrà fare una segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Approvato dal c.d.i. il 26 settembre 2019